



1

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

VEDA
FORMAZIONE

APPROFONDIMENTI
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

MODULO 29/03/2017:

**Le novità previste dalla IV Direttiva
antiriciclaggio**

Avv. Monica Zancan

Professore a contratto International Business Law- MIBE- A.A.
2016/2017 Università di Pavia Dipartimento Scienze
Economiche ed Aziendali

EDIZIONE

2017

MILANO

www.vedaformazione.it

Le Novità previste dalla Quarta Direttiva Antiriciclaggio

Monica Zancan

Milano, Hotel Andreola, 29 marzo 2017

Le presenti slides sono materiale illustrativo dell'intervento in aula per il Master Antiriciclaggio alla predetta data. Le slides sono state chiuse in redazione il 18 marzo 2017.

Le slides hanno carattere generale, non esaustivo, non rappresentano parere legale; non sostituiscono la lettura ed esame delle fonti normative (di livello primario e di attuazione) ed interpretative rilevanti, né l'analisi delle singole fattispecie.

In particolare le slides relative allo schema di d. lgs. di attuazione (il cui iter legislativo è tuttora in corso) sono frutto di una prima e preliminare lettura, in assenza di approfondimenti dovuta alla recente pubblicazione (fine febbraio 2017).

La Direttiva 849/2015 (cd. Quarta Direttiva) nel contesto delle principali fonti UE in materia di prevenzione del riciclaggio

La Quarta Direttiva è stata adottata il 20 maggio 2015, pubblicata in GUCE il 5 giugno 2015, unitamente al Regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi; la Quarta Direttiva:

- segue le precedenti Direttive (91/308/CEE e 2001/97/CE) e infine la Direttiva 2005/60/CE (cd. Terza Direttiva) che (con la Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) abroga a fare data dal 26 giugno 2017;
- obbliga gli Stati membri ad adottare le necessarie misure di attuazione entro il predetto termine.

- Proposta di “Quinta Direttiva” della Commissione Europea, adottata il 5 luglio 2016, attualmente in corso l'*iter* legislativo.

- Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 della Commissione del 14 luglio 2016 (pubblicato in GUCE del 20 settembre 2016), individua i Paesi terzi con carenze strategiche nei sistemi nazionali di contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo (“Paesi Terzi ad alto rischio”); “bocciato” con risoluzione del 19 gennaio 2017 dal Parlamento Europeo.

- Le Proposte della Commissione UE adottate il 21 dicembre 2016 (dirette a combattere il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata) includono una Direttiva per perseguire penalmente il riciclaggio dei proventi di reati, un Regolamento sui controlli sul denaro contante e un Regolamento sul riconoscimento reciproco degli ordini di congelamento e confisca dei proventi di reato.

- Entro la fine del 2017, elenco comune UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative (cfr. comunicazione Commissione settembre 2016)

Regolamenti UE (sanzioni finanziarie internazionali)

- Cenni

Embarghi, obblighi antiterrorismo [anche ai sensi della/in coordinamento con la normativa nazionale]:

- obblighi di congelamento, divieto di messa a disposizione di fondi, risorse economiche e di prestazione di assistenza finanziaria a soggetti designati; limiti a operatività (operazioni finanziarie, investimenti, rapporti commerciali) rispetto a taluni Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;
- riflessi per la normativa antiriciclaggio di prevenzione: individuazione dei soggetti designati; profili di valutazione di rischio del cliente [controparti] e conseguenti misure di adeguata verifica [incluso/preliminarmente, valutazione su accettazione del cliente/prestazione professionale]; obblighi segnalativi e comunicativi; divieto/astensione dalla prestazione professionale.

La Quarta Direttiva nel contesto internazionale [normativa di prevenzione]: in particolare, le Raccomandazioni GAFI

Raccomandazioni GAFI (Edizione 2012), i principali elementi di novità:

- Estensione dell'ambito alla prevenzione del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa
- Centralità dell'approccio basato sul rischio, anche rispetto ai Paesi e categorie di destinatari, oltre che clienti/incarichi
- Qualificazione dei reati fiscali quali reati presupposto del riciclaggio
- Richiesta ai singoli Paesi di introdurre modifiche normative volte ad imporre maggiore trasparenza sulla struttura di proprietà, controllo e management di società, enti e trusts (impedire ai criminali di utilizzare le strutture giuridiche per celare la loro identità o beni)
- Necessità di giungere comunque all'individuazione, nell'ambito dell'attività di CDD, di uno o più persone fisiche titolari effettivi, mediante applicazione di criteri successivi sino a quello del "senior management"
- Estensione dalla qualifica di PEP alle persone politicamente esposte a livello nazionale nonché a quelle a cui siano stati affidati incarichi di primo piano in organismi internazionali; la qualifica di PEP rileva sia rispetto al cliente che al titolare effettivo
- Rafforzamento della cooperazione internazionale
- Revisione (2016) della Raccomandazione 8 (NPO) e relativa Nota Interpretativa; e della Nota Interpretativa alla Raccomandazione 5 e Glossario (estensione riferimento a «other assets» oltre a «funds»).

I rapporti/interventi degli organismi internazionali: in particolare il Mutual Evaluation Report Italia (2015/2016) del GAFI/FMI

Valutazione GAFI/FMI del sistema AML italiano condotta nel primo semestre 2015; il rapporto finale adottato dalla plenaria ottobre 2015; pubblicato febbraio 2016 [cfr. siti GAFI e MEF].

- Valutazione fondata su due parametri, *compliance* ed *effectiveness*: esito molto positivo, con alcune azioni correttive da intraprendersi, *inter alia*, in merito a: perseguimento del riciclaggio *stand alone*, dell'autoriciclaggio e dei reati presupposto commessi all'estero; maggiore coordinamento delle forze/autorità deputate al contrasto del riciclaggio (*in primis*, la UIF, con miglioramento dell'accesso e disseminazione informazioni); il rafforzamento dell'apparato sanzionatorio a presidio della normativa di prevenzione; il miglioramento della comprensione del rischio (e della compliance) da parte dei professionisti, attraverso vari strumenti (disposizioni di attuazione, linee guida, iniziative formative, sanzioni).
- Elementi di attenzione/criticità del sistema, fra gli altri:
 - scarsa percezione del rischio di riciclaggio finanziamento del terrorismo da parte di professionisti (in particolare avvocati e commercialisti);
 - disomogenea interpretazione e applicazione del concetto di titolarità effettiva;
 - rischi connessi a organizzazioni *non profit* e entità non trasparenti (trust) disciplinate da ordinamenti di altri Paesi.
- Reati che generano i maggiori proventi: (i) evasione di imposte e accise; (ii) usura e narcotraffico; (iii) corruzione e altri (frode, criminalità ambientale, gioco illegale, etc); di cui le ultime due categorie maggiormente connesse alla criminalità organizzata.
Rischio finanziamento del terrorismo relativamente basso.

La Quarta Direttiva

La Quarta Direttiva è finalizzata a dare attuazione nell'Unione alle Raccomandazioni GAFI, nonché a migliorare il sistema di prevenzione disegnato dalla Terza Direttiva.

*Considerando 1-5: Complementarietà dell'azione penale e di quella di prevenzione; contemperamento tra protezione del sistema (tutela integrità del sistema finanziario e perseguimento dei reati) ed esigenza di **non incorrere in costi sproporzionati di adeguamento alla normativa**; necessità di allineamento agli standard internazionali (nuove Raccomandazioni GAFI); e di efficace contrasto al finanziamento del terrorismo*

Principali elementi di novità*:

- Estensione del novero dei soggetti destinatari
- Coordinamento tra normativa antiriciclaggio e normativa a tutela Privacy

[segue]

* N.B. la focalizzazione è sugli elementi di maggiore interesse per i professionisti.

Valutazione del rischio

Centralità e amplificazione dell'approccio basato sul rischio [Sezione II, Valutazione del rischio]

Valutazione di rischio svolta a livello sopranazionale (Commissione Europea), nazionale, delle autorità di vigilanza (valutazione congiunta – *ESA's Joint Opinion on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union's financial sector – February 2017*) e dei singoli soggetti destinatari, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza

In particolare, i soggetti obbligati debbono adottare:

- misure per individuazione e valutazione del rischio; documentate, aggiornate e messe a disposizione delle autorità competenti/organismi di autoregolamentazione;
- Politiche, controlli e procedure per la mitigazione e gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, commisurati alle dimensioni e alla natura dell'attività economica svolta
- ✓ Nomina di un responsabile della conformità e funzione di revisione indipendente
- ✓ Autorizzazione delle predette politiche, controlli e procedure da parte dell'alta dirigenza

Approccio basato sul rischio: CDD

Obblighi semplificati

- Maggiore correlazione con il profilo di rischio/graduazione nell'assolvimento degli obblighi, anche sulla scorta delle indicazioni delle autorità competenti [*L'individuazione di settori a basso rischio è affidata non solo agli Stati membri ma anche ai soggetti obbligati*]
- No applicazione *tout court* di obblighi semplificati a determinate categorie di soggetti. No automatismi: eliminata la cd. "equivalenza positiva" dei Paesi terzi
- Sempre, valutazione *case by case* del grado di rischio, avvalendosi di fattori e tipologie di situazioni indicativi di un basso rischio di riciclaggio [All. II. fattori di rischio relativi alla clientela (società quotate, amministrazioni e imprese pubbliche); fattori di rischio geografico, ossia clienti residenti in Paesi a basso rischio (es. gli Stati membri, oppure i Paesi che, in base a fonti quali rapporti di valutazione o follow up dettagliati, risultano compliant con le Raccomandazioni GAFI).

Approccio basato sul rischio; CDD

Obblighi rafforzati

- Estensione di tali obblighi a PEP domestiche e di organizzazioni internazionali; ampliamento del concetto di PEP (*membri di organi legislativi analoghi ai parlamentari, membri degli organi direttivi di partiti politici*)
- Maggiore flessibilità nella definizione di fattori e tipologie di situazioni indicativi di un alto rischio di riciclaggio (Allegato III) (*es. fattori di rischio relativi alla clientela: inter alia circostanza anomale del rapporto d'affari; anomalia o eccessiva complessità degli assetti proprietari; società veicolo o con azionisti fiduciari o azioni al portatore; attività caratterizzate da elevato utilizzo del contante. Fattori relativi a prodotti/operazioni: es. rapporti a distanza senza determinate salvaguardie- non ex se*)
- Focus sul fattore di rischio geografico [*clienti residenti in tali aree*]:
 - viene attribuito alla Commissione Europea il compito della individuazione di Paesi terzi a rischio;
 - Vengono individuati (ulteriori) fattori di rischio, relativi *inter alia* a paesi caratterizzati da alto livello di corruzione o altre attività criminose; Paesi soggetti a sanzioni o embargo; Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche.
- *Maggiore coerenza degli obblighi di collaborazione dei terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica.*

Titolarità Effettiva

Definizione

Maggiore complessità e articolazione della definizione:

➤ *Società:*

- valorizzazione del controllo anche non azionario (*con altri mezzi*) e indiretto;
- 25% quale parametro indicativo di proprietà/controllo; con facoltà degli Stati membri di prevederne uno più basso;
- In linea con Le Raccomandazioni, per l'ipotesi in cui, "esperiti tutti i mezzi possibili e purché non vi sia motivo di sospetto" non sia individuata alcuna persona ai sensi dei criteri precedenti oppure in caso di dubbio che la persona individuata in base ad essi sia il titolare effettivo, TE sarà colui/coloro che occupano una posizione dirigenziale di alto livello ("senior management officials");
- Occorre tenere traccia delle decisioni adottate al fine di individuare la TE.

➤ *Trust:* assai più ampio il novero dei soggetti che debbono essere identificati quali TE, ricomprendendosi costituente, trustee, guardiano, beneficiari, altre persone fisiche che esercitino direttamente o indirettamente il controllo *[per fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, soggetti che detengono posizioni analoghe o equivalenti alle predette].*

Informazioni sulla titolarità effettiva.

Registri centrali

- Obbligo per società ed altre entità giuridiche di ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva "*compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti*"; nonché l'obbligo di fornire tali informazioni ai soggetti obbligati;
 - Previsione che le predette informazioni siano custodite in un registro centrale, es. registro delle imprese, che esse siano adeguate, accurate ed attuali; accessibili senza limiti a FIU e autorità competenti; tempestivamente ai soggetti obbligati, nel quadro della CDD; ad altri soggetti che dimostrino un legittimo interesse.
- Obbligo per i fiduciari di trust espressi di ottenere e mantenere informazioni adeguate accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva, incluso identità di costituente, guardiano, trustee, beneficiari o classe di beneficiari, altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sui trust; obbligo dei trustee di palesare il proprio stato e fornire le predette informazioni ai soggetti obbligati;
 - le predette informazioni debbono essere conservate in un registro centrale (quando il trust genera obblighi fiscali); l'accesso (senza restrizioni per FIU e autorità competenti) dei soggetti obbligati a tali informazioni "può essere consentito".
 - Applicabilità delle disposizioni anche ad altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi
- ❑ in ogni caso, i soggetti obbligati, in base ad un approccio basato sul rischio, non potranno fondarsi solo sui registri centrali per l'assolvimento degli obblighi di CDD.

Segnalazione Operazioni Sospette

- Il sospetto o motivo ragionevole di sospettare (così come l'obbligo di sospensione dell'operazione) non sono più riferite a operazioni compiute o tentate di riciclaggio, bensì al fatto che i fondi provengano da attività criminosa, o siano collegati al finanziamento del terrorismo;
- previsione espressa che i delitti tributari costituiscono reati presupposto di riciclaggio;
- conferma dell'esimente dagli obblighi segnalativi per i professionisti, in relazione all'esame della posizione giuridica del cliente e all'attività di difesa;
- l'esenzione da responsabilità per le SOS dei soggetti obbligati e dei loro dipendenti e amministratori si arricchisce della previsione "*anche in circostanze in cui non erano precisamente a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata o meno posta in essere*";
- La tutela di coloro che segnalano (sia internamente che alla FIU) è estesa ai rappresentanti (oltre che ai dipendenti) dei soggetti obbligati e concerne anche – in particolare- gli atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo (richiama la tutela prevista per lo *Whistleblowing* dalla normativa anticorruzione).

L'impianto sanzionatorio

- Rafforzamento impianto sanzionatorio per la violazione degli obblighi, improntato a principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività.

Più articolate indicazioni agli Stati membri su tipologia, entità e graduazione della sanzione. *Inter alia* si prevedono:

- Sanzioni per i membri dell'organo di gestione o le altre persone responsabili della violazione (di obblighi gravanti su persone giuridiche) ai sensi del diritto nazionale;
- Violazioni gravi, sistematiche, reiterate o una combinazione delle predette, degli obblighi di adeguata verifica, SOS, controlli interni, conservazione dei documenti: applicazione di sanzioni quali ordine di cessazione/compliance; revoca o sospensione dell'autorizzazione al soggetto obbligato; interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni per persone con compiti dirigenziali o qualsiasi persona fisica responsabile della violazione; sanzioni correlate ai profitti; la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori sui siti web istituzionali delle autorità competenti
- La graduazione delle sanzioni deve tenere conto dei seguenti criteri: gravità e durata della violazione, grado di responsabilità della persona fisica o giuridica; capacità finanziaria della persona fisica (redditi) e giuridica (fatturato) responsabile; profitto ricavato dal responsabile e perdite subite dai terzi a causa della violazione, livello di collaborazione, precedenti.

La proposta della Commissione UE (Quinta Direttiva)

- La Proposta della Commissione di modifica della Quarta Direttiva e della Direttiva 2009/101/CE, in materia di pubblicità degli atti societari [*iter legislativo in corso*]

Contesto/obiettivi

- contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo internazionale;
- promuovere, nell'ambito delle misure di prevenzione in vigore nell'Unione (in particolare, la Quarta Direttiva), una più estesa trasparenza delle entità giuridiche (società, trust, altri soggetti e istituti giuridici) e delle operazioni finanziarie.

La predetta trasparenza degli assetti proprietari, è diretta e funzionale non solo al contrasto del terrorismo, ma altresì alla prevenzione del riciclaggio, di altri gravi reati presupposto, *in primis* l'evasione fiscale, ma anche la criminalità finanziaria in senso ampio.

- Frutto di indicazioni e orientamenti, sia a livello internazionale (Consiglio di Sicurezza ONU, G20), in particolare causati dal susseguirsi di tragici fatti di terrorismo, che nell'ambito dell'Unione (Ecofin, Parlamento Europeo).

La Proposta: principali novità

Inter alia la Proposta prevede:

- In merito alla definizione di titolare effettivo, la soglia indicativa ai fini della individuazione della proprietà e controllo è ridotta al 10% (in luogo del 25%) in presenza delle cd. "entità non finanziarie passive".
- Nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica rafforzata, nei confronti di persone fisiche o soggetti giuridici aventi sede in Paesi Terzi ad alto rischio, è previsto un elenco di misure obbligatorie, tale da garantire un approccio armonizzato nei confronti di tali Paesi; l'adozione di misure supplementari di mitigazione del rischio, nonché di misure di vigilanza rispetto a intermediari e loro filiazioni da/in Paesi Terzi ad alto rischio.
- Registri titolarità effettiva («Registri»):
 - ✓ Estensione accesso ai dati sulla titolarità effettiva, con accesso pubblico e aperto a taluni dati, con l'obiettivo di favorire il controllo da parte della società civile....
 - ✓ Conseguente obbligo (e modifica della direttiva su informazione societaria) per entità giuridiche e trust commerciali di pubblicare tali dati (nome, mese e anno di nascita, cittadinanza e paese di residenza del titolare effettivo, natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto) nei registri centrali;
 - ✓ interconnessione dei Registri, attraverso la piattaforma centrale europea istituita dalla Direttiva 2009/101/CE

(cont.) ...la Proposta della Commissione

- Poteri e cooperazione FIU
 - richiedere e ottenere informazioni da qualsiasi soggetto obbligato (e non solo da coloro che abbiano effettuato una segnalazione di operazione sospetta o in relazione alla stessa);
 - l'obbligo degli Stati membri di istituire registri o meccanismi automatici centralizzati, con i dati di soggetti titolari di conti bancari e conti di pagamento, che permettano mediante una ricerca centralizzata, di individuare tutti i predetti conti facenti capo/appartenenti ad una medesima persona;
 - l'ampliamento della cooperazione fra FIU e autorità competenti dei diversi Stati membri, mediante scambio di informazioni, spontaneamente o su richiesta;
 - l'accessibilità tempestiva ed illimitata delle FIU a tutte le informazioni contenute nei Registri, senza allertare il soggetto interessato.

- La Proposta dispone infine che l'implementazione della Quarta Direttiva (prevista per il 26 giugno 2017) nonché l'attuazione delle modifiche alla Direttiva 2009/101/CE, siano poste in vigore entro il 1 gennaio 2017 (termine ovviamente non più praticabile).

L'ambito nazionale: il National Risk Assessment

Valutazione Nazionale di Rischio dicembre 2014 (MEF/CSF – soggetta a revisione periodica):

- Analisi del rischio: rischio riciclaggio è MOLTO SIGNIFICATIVO[criminalità organizzata, evasione fiscale e reati tributari, corruzione, elevato uso del contante]; di finanziamento del terrorismo è ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
- “I professionisti in generale non rispondono in modo soddisfacente alle esigenze di prevenzione del sistema, per una formazione ancora non sempre adeguata su queste tematiche” e che ciò “si traduce in una vulnerabilità relativa molto significativa per i notai, gli avvocati, i dottori commercialisti ed esperti contabili” mentre solo per i notai si dà atto dei progressi compiuti sia per la CDD che per gli obblighi segnalativi*.

➤ Fra le aree di intervento identificate:

- Professionisti: necessità di un rafforzamento del dialogo/formazione; l'elaborazione di linee guida di adeguata verifica; intensificazione dell'attività ispettiva.
- Persone giuridiche e trust: individuazione sistematica del beneficiario finale, intervento comunitario di armonizzazione e interconnessione dei registri delle imprese degli Stati membri; trust: sempre più frequentemente utilizzati per finalità illecite, è stata evidenziata la necessità di acquisire info sui professionisti che hanno avuto un ruolo nella costituzione e/o gestione di trust nazionale ed esteri, nonché sui trustee, nonché dell'adempimento scrupoloso degli obblighi di adeguata verifica rispetto a tale tipologia di cliente.

* NB Peraltro, si tratta di periodo antecedente alla VD e al conseguente forte incremento segnaletico registrato in relazione alla stessa, proprio da parte dei professionisti (cfr. Relazione Annuale UIF 2015, pubblicata luglio 2016).

Provvedimenti di attuazione del Decreto Lgs. 231/2007; cenni

Banca d'Italia *in primis* (così come altre autorità di vigilanza) hanno “anticipato” sul piano della normativa secondaria di attuazione alcuni elementi della Quarta Direttiva, in particolare:

- Estensione della definizione/nozione di titolare effettivo, ricomprendendovi (quale criterio residuale) uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'influenza esercitata sulle decisioni riservate ai soci/partecipanti (es. società cooperative, società ad azionariato diffuso, ma anche consorzi e altre organizzazioni); e i trustee nei trust e organizzazioni non profit
 - Estensione della nozione di PEP (inclusione delle PEP domestiche)
 - Ampia focalizzazione sull'approccio basato sul rischio
- Anche ordini e associazioni professionali hanno già dato spazio/conto, nelle proprie indicazioni agli iscritti, alle/delle disposizioni della Quarta Direttiva

L'attuazione della Quarta Direttiva in Italia

- Legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2016), art. 15
- Pubblica consultazione sullo schema di d. lgs. pubblicata dal MEF novembre 2016 (partecipazione *inter alia* degli ordini professionali)
- Schema di d.lgs., trasmesso alla Presidenza della Camera per parere parlamentare (N. 389, 24 febbraio 2017)

L'attuazione della Quarta Direttiva in Italia: alcuni cenni sullo schema di d. lgs (prima lettura)*

- *Novella il D. Lgs. 231/2007 e il D. Lgs. 109/2007, nonché altre disposizioni trasversalmente interessate***
- *Nell'ambito della normativa primaria, considerazione unitaria di tutte le categorie di destinatari*
- *Focus su RBA e proporzionalità, sia per adempimenti dei soggetti obbligati che per azione di controllo delle autorità/organismi di autoregolamentazione. Obbligo per i soggetti destinatari di adottare procedure oggettive e coerenti, aggiornate e documentate, per analisi e valutazione del rischio [peculiarità soggetto obbligato, della sua attività/operatività e dimensioni; funzione antiriciclaggio- funzione di revisione indipendente] . Ampliamento delle funzioni degli organismi di autoregolamentazione (elaborazione/aggiornamento regole tecniche; individuazione requisiti dimensionali e organizzativi per presidi di mitigazione del rischio; applicazione di sanzioni disciplinari per violazioni gravi ripetute o sistematiche della normativa da parte dei propri iscritti)*
- *Titolarità effettiva (in particolare, società di capitali): specificazione dei concetti di proprietà (diretta e indiretta), e di controllo [in successione]; identificazione, in caso di dubbi, del TE nella persona fisica titolare dei poteri di amministrazione o direzione dell'ente. I soggetti obbligati devono conservare traccia (anche in occasione di controlli e verifiche ispettive) delle verifiche effettuate/percorso conoscitivo seguito per stabilire chi sia il TE*

(cont.) L'attuazione della Quarta Direttiva in Italia: alcuni cenni sullo schema di d. lgs. (prima lettura)

- *Obbligo di società, persone giuridiche private e trust produttivi di effetti giuridici rilevanti di acquisire e conservare informazioni adeguate accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e di comunicarle al Registro delle Imprese [per le società, obblighi amministratori, soci]. Si tratta di informazioni che saranno accessibili alle autorità competenti nella lotta al contrasto del riciclaggio ma anche alle autorità fiscali (correlazione con standard OCSE)*
- *In merito agli obblighi semplificati di adeguata verifica, la valutazione di basso rischio dovrà essere effettuata in concreto, volta per volta; proponendosi un elenco non esaustivo di indici e circostanze di basso rischio*
- *Obblighi rafforzati di adeguata verifica: vengono individuati indici e circostanze non esaustivi di alto rischio; e talune ipotesi di "presunzione iuris et de jure" di alta rischiosità, rispetto alle quali è sempre richiesta l'applicazione di misure rafforzate (inter alia PEP – anche domestiche- e rapporti con clienti residenti in Paesi Terzi ad alto rischio)*

(cont.) L'attuazione della Quarta Direttiva in Italia: alcuni cenni sullo schema di d. lgs. (prima lettura)

- *Eliminazione dalla normativa di rango primario degli obblighi di registrazione secondo specifici standard tecnici. Focus su obbligo di conservazione, finalizzato a rendere tempestivamente accessibili alle autorità – incluse le autorità fiscali - i dati e le informazioni (utilizzabilità per fini di trasparenza degli assetti proprietari e contrasto evasione fiscale); maggior rigore e complessità degli obblighi di adeguata verifica conservazione*
- *Professionisti componenti di organi di controllo di soggetti non obbligati: sottoposti a obblighi antiriciclaggio, anche se non incaricati del controllo contabile/revisione legale (????)*
- *Obbligo di trasmissione alla UIF di «comunicazioni oggettive»*
- *Tardività SOS effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione sospetta*

(cont.) L'attuazione della Quarta Direttiva in Italia: alcuni cenni sullo schema di d. lgs. (prima lettura)

- *Introduzione della procedura «whistleblowing», ossia procedure per la segnalazione interna (e tutela), da parte di dipendenti e soggetti in posizione comparabile, con canale specifico anonimo e indipendente, delle violazioni alla normativa antiriciclaggio*
- *Rafforzamento e articolazione del sistema sanzionatorio: inter alia sanzioni a carico degli organi di direzione, amministrazione e controllo degli enti; focalizzazione su sanzioni amministrative pecuniarie con graduazione correlata al grado di responsabilità e capacità patrimoniale della persona fisica o giuridica autore della violazione; previsione di misure ulteriori quali la sospensione dalla funzione/incarico e pubblicazione provvedimento sanzionatorio; sanzioni disciplinari*
- *Disposizioni transitorie e finali*

**Cfr in particolare, la Relazione Illustrativa allo schema di d. lgs. n. 389*

*** qui il riferimento è esclusivamente alle modifiche al D. Lgs. 231/2007.*



1

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

APPROFONDIMENTI
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Grazie per l'attenzione

EDIZIONE

2017

MILANO